

Studio Legale

Avv. Francesco Paolo Febbo

Chieti, viale B. Croce, n. 3, tel/fax 0871.684267

Pescara, viale G. Bovio, n. 385, tel/fax 085.6921336

mail: avv.francesco@studiofebbo.it

pec: avvfrancescopaolofebbo@pec.giuffre.it



Impresa

Socialmente

Responsabile

Chieti, 16.02.2022.

Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: Osservazioni in merito all'ESAME da parte del CCR-VIA nella seduta del prossimo 17 febbraio 2022 dell'ordinanza cautelare del Tar sede di Pescara n. 279/2021 (RG 399/2021), con la quale è stata disposta la riedizione del procedimento CCR-VIA ai fini della "Verifica di ammissibilità dell'istanza per il rilascio di provvedimento di VIA postuma ai sensi dell'art. 29, comma 30, D. Lgs. n. 152/2006, relativo al progetto Realizzazione di Edifici Commerciali - No Food - P.R.U.S.S.T. 7-93", presentata dalla SILE COSTRUZIONI s.r.l.

Il sottoscritto **avv. Francesco Paolo Febbo**, nato il 22.05.1965 a Chieti ed ivi residente alla via torrente Moro n. 2, identificato tramite carta d'identità CA 76561BY, rilasciata da Ministero dell'Interno in data 07.08.2018, in qualità di difensore di WWF Chieti Pescara, Confcommercio Chieti, Confesercenti Chieti e CNA Chieti,

chiede

che vengano esaminate nel corso della seduta del CCR-VIA del 17 febbraio 2022, ed inserite agli atti, le osservazioni che seguono.

Osservazioni

Wwf Chieti Pescara, Confcommercio Chieti, Confesercenti Chieti e CNA Chieti evidenziano che la V.I.A. a posteriori, come da consolidata giurisprudenza, è possibile solo e soltanto su opere e impianti già in esercizio sui quali all'epoca della costruzione l'amministrazione precedente **non ha ritenuto necessario svolgere né la verifica di assoggettabilità né la V.I.A.**

Tale possibilità **non è invece in alcun modo ammessa per opere già sottoposte, con esito negativo, alla Valutazione Ambientale.**

La Corte di Giustizia U.E. (**sentenza del 28.02.2018, nella causa C 117/17**) ha infatti avuto modo di sottolineare il principio generale sul carattere preventivo della V.I.A., ossia sulla necessità che tale procedura venga svolta prima dell'autorizzazione del progetto-impianto-attività.

Ciò premesso, appare evidente quindi che **la V.I.A. in sanatoria non si giustifica a fronte di un giudizio già espresso di rigetto e ribadito in più occasioni nella procedura ordinaria.**

Si riporta per esempio quanto espresso nel Giudizio 2775 del 23.03.2017: *“Rigetto della Istanza di proroga del Giudizio VIA 1925/2012 per i seguenti motivi: intervenuta e sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale interessato; constatata inadempienza delle prescrizioni del parere n. 1925 del 10.04.2012; insussistenza dei presupposti di cui all’art. 26 comma 152/2006 in relazione ai contenuti progettuali, tanto che il proponente medesimo ne ha chiesto la modifica sostanziale con successiva istanza; dichiara pertanto improcedibile la richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili, trattandosi di un procedimento presupponente la vigenza del precedente giudizio 1925/2012”*.

Per quanto inerisce il caso specifico, si evidenzia inoltre che i lavori per la parziale edificazione di alcuni manufatti del complesso noto come “Megalò2” o “Mirò” sono stati realizzati sulla base di una voltura di titoli abilitativi dalla SIRECC s.r.l. alla SILE COSTRUZIONI s.r.l. illegittimamente autorizzata da una conferenza di servizi indetta dal comune di Cepagatti e conclusa in data 13.04.2018, i cui esiti sono stati annullati in primo e secondo grado (sentenza n. 6044/2020 del Consiglio di Stato) dalla giustizia amministrativa, e quindi con sentenza passata in giudicato.

Sicché, non pare possa revocarsi in dubbio che tali opere sono state a tutti gli effetti compiute senza autorizzazioni edilizie e per di più **in opposizione ai diversi Giudizi di VIA negativi, e vanno pertanto demolite**.

Invero, i partecipanti alla citata conferenza di servizi (come testé osservato, annullata con sentenza passata in giudicato) erano ben consapevoli, per le varie comunicazioni ufficiali da parte della Regione Abruzzo, della più volte espressa decadenza del Giudizio n. 1925/2012 e non avrebbero dovuto e potuto, anche per difetto di competenza, “interpretare” in altro modo la normativa in vigore, e i molteplici giudizi negativi espressi dal Comitato.

Appare, pertanto, riduttivo e fuorviante cercare di minimizzare questa consapevolezza con il tentativo di far passare la mancata presenza della Regione Abruzzo alle sedute non come una evidente delegittimazione della conferenza stessa, ma assurdamente come una tacita approvazione di quanto in quella sede illegittimamente stabilito.

Come se non bastasse, le spese sostenute per la messa in sicurezza del sito di che trattasi, che vengono continuamente invocate quasi fossero un titolo di merito del quale tenere conto, **rappresentano invece la concreta dimostrazione del grave pressapochismo che ha riguardato sin dall’inizio il progetto di un centro commerciale realizzato nell’area di esondazione del fiume Pescara**: infatti, la messa in sicurezza sarebbe stata necessaria sin dalla edificazione del complesso esistente che invece, a causa di opere di contenimento delle piene realizzate in difformità da quanto previsto nel progetto iniziale, è stato per molti anni soggetto a un concreto e gravissimo rischio, evidenziato dalla piccola alluvione del 2013 quando il Sindaco *pro-tempore* fu costretto a ordinare la chiusura del centro commerciale per ragioni di sicurezza.

In realtà, il nuovo argine ha sanato (tardivamente, è bene ricordarlo) un *vulnus* precedente e non rappresenta certamente un viatico per nuovi insediamenti che inevitabilmente aumenterebbero il rischio.

Quale privato debba farsi carico dell’intervento è questione che non interessa né i cittadini né la Regione ma va risolta in altra sede tra le ditte interessate.

Tutto ciò premesso, si ripete che non sussistono le condizioni per una VIA postuma su lavori eseguiti a dispetto di un diniego esplicitamente espresso, come ben sancito dalla su citata giurisprudenza.

Condividere una simile impostazione significherebbe delegittimare il Comitato CCR-VIA e calpestare ogni regola di certezza giuridica.

Si ricorda infine, per completezza di informazione, che in data 09.04.2021 è stata inviata a codesto Comitato e ai Sindaci dei comuni di Chieti e di Cepagatti, dall'avv. Francesco Paolo Febbo, in nome di WWF Chieti-Pescara, Confcommercio Chieti, Confesercenti Chieti e CNA Chieti, una nota con la quale si chiedeva, sulla base delle ormai numerose sentenze intercorse, il riavvio della procedura sanzionatoria attualmente sospesa e la rimozione/demolizione di quanto indebitamente costruito.

Distinti saluti.

Avv. Francesco Paolo Febbo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Paolo Febbo', written in a cursive style.

Si allega:

1. Documento di riconoscimento.



Registro protocollo Regione Abruzzo

| Archivio | Codice Registro | Tipo Documento | Progressivo Annuo | Data Protocollo | Trasmissione | Mittente/Destinatari | Annullato |
|---------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|---|-----------|
| PROTOCOLLO UNICO RA | RP001 | Posta in arrivo | 0060704/22 | 17/02/2022 | PEC | Mittente: AVVFRANCESCOPAOLOFEBBO@PEC.GIUFFRE.IT | |
| Oggetto: | OSSERVAZIONI CCR-VIA PRATICA SILE COSTRUZIONI SRL | | | | | | |
| Impronta: | FCB04CE2EDDDD47492D39AFB039BFC23AB107A25EFEB20A089EDA06651C3AD08 | | | | | | |